

## **VADEMECUM PER LE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE CHE ATTESTINO DI NON VERSARE IN STATO DI DIFFICOLTÀ AI SENSI DEL PUNTO 20 DELLA COMUNICAZIONE C(2014) 249/01 DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

In Allegato viene riportato il testo integrale di “Impresa in difficoltà” di cui al punto 20 della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Al fine di agevolare la redazione del format predisposto dalla CSEA, contenente la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al punto 20 della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea, si prega di prendere visione delle seguenti specifiche.

### **Punto 20, lettera a)**

Le condizioni di cui alla lett. a) riguardano le:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata.

La verifica di tale condizione deve essere effettuata sull'ultimo bilancio approvato (al riguardo si precisa che per il periodo transitorio si intende per ultimo bilancio quello approvato dal Consiglio di amministrazione negli ultimi 15 mesi antecedenti la data di invio dell'autocertificazione; a regime invece, l'ultimo bilancio su cui verranno verificate le condizioni è quello approvato al massimo nei 12 mesi precedenti alla data di invio dell'autocertificazione).

Con riferimento alla nozione di “capitale sottoscritto” si veda la nota 26 del Punto 20 riportato in Allegato.

Per i bilanci redatti secondo il codice civile vanno considerate le voci del Patrimonio netto: I-Capitale e II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.

### **Punto 20, lettera b)**

Le condizioni di cui alla lett. b) riguardano le:

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

La verifica di tale condizione deve essere effettuata sull'ultimo bilancio approvato (al riguardo si precisa che per il periodo transitorio si intende per ultimo bilancio quello approvato dal Consiglio di amministrazione negli ultimi 15 mesi antecedenti la data di invio dell'autocertificazione; a regime invece, l'ultimo bilancio è quello approvato al massimo nei 12 mesi precedenti alla data di invio dell'autocertificazione).

In relazione alla dichiarazione di cui al punto 20, lett. b), la CSEA, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di verificare lo Stato Patrimoniale della società, chiedendone eventualmente una riclassificazione al fine di renderlo conforme alla struttura prevista dall'art. 2424 del codice civile, ove necessario a dimostrare quanto dichiarato.

### **Punto 20, lettera c)**

Le condizioni di cui alla lettera c), riguardano tutte le imprese.

Le imprese che si trovino in una qualsiasi procedura concorsuale (concordato, fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale, etc.) non potranno accedere all'agevolazione, al pari di quelle che, su richiesta dei creditori, avrebbero i requisiti affinché nei loro confronti si apra una procedura concorsuale. Questo requisito va dichiarato con riferimento alla data della dichiarazione.

**Punto 20, lettera d)**

Sono tenute alla dichiarazione in merito alla sussistenza della condizioni di cui alla lett. d) solo le società diverse dalla PMI.

Per "anno" si intende il periodo d'esercizio.

La lettera d) consta, a sua volta, di due condizioni (lett. i e ii). L'impresa si considera in difficoltà laddove ambedue le condizioni si siano verificate in entrambi gli ultimi due esercizi (ultimi due bilanci approvati, di cui l'ultimo al massimo nei 12 mesi precedenti quello in cui è inviata l'autocertificazione).

## Allegato

20. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (25), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (26) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
  - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (27), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 [e<sup>1</sup>];
    - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

(25) Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(26) Se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

(27) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

---

<sup>1</sup> Congiunzione non presente nel testo italiano della Comunicazione, bensì nella versione redatta nelle due lingue ufficiali della Commissione Europea (inglese e francese)